

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 149/01/2012**

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Ma. Fl. Cl., rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso avverso l'atto sopra menzionato, rassegnando quanto appresso:

- la dichiarazione dei redditi tempestivamente presentata per l'anno 2005 esponeva un credito Iva di € 7.138;
- nel quadro RX di detto modello si chiedeva a rimborso la somma di € 6.774;
- in data 25 febbraio 2010 veniva presentato il modello VR e contestualmente si sollecitava il rimborso dell'Iva all'Agenzia Milano 6;
- a quest'ultima istanza replicava l'Ufficio comunicando il rigetto a mezzo di lettera raccomandata.

Precisato che svolgeva l'attività di edicolante, attività cessata nell'anno 2004, e che la differenza tra il credito esposto in dichiarazione e quello reclamato a rimborso è dovuta ad una compensazione eseguita per l'importo di € 364,00, parte ricorrente ammette di non aver tempestivamente presentato il modello VR, adempimento espletato in data 25 febbraio 2010. Evidenziato che il credito vantato non è stato mai contestato, rammenta che la volontà di chiedere il rimborso era stata già manifestata nell'ambito della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2004.

Così rappresentati i fatti, ritiene che sia errata l'eccezione dell'Agenzia delle entrate in merito alla prescrizione che impedirebbe l'esecuzione del reclamato rimborso. Evidenzia che nello specifico si è in presenza di credito Iva risultante da dichiarazione annuale regolarmente presentata, per affermare che in questa fattispecie vale il termine prescrizionale di cui all'art. 2946 del codice civile. Ritiene, più precisamente, che il termine di cui al 2° co. dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92 riguardi l'ipotesi di versamenti di imposte non dovute, ma nella fattispecie il credito si è formato solo per effetto delle detrazioni di cui all'art. 19 D.p.r. 633/72. E su questa fattispecie, conclude parte ricorrente, non vi è specifica norma che definisca un termine diverso da quello ordinario di cui all'art. 2946 già menzionato. Richiama a tal fine la circolare ministeriale del 19 dicembre 2003.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Milano - per confermare quanto già esposto da parte ricorrente con riferimento alla posizione assunta dall'Ufficio in relazione ai termini decadenziali, osservando che diversamente si potrebbero eludere i controlli sulla effettività del credito reclamato.

All'udienza di trattazione i procuratori delle parti ulteriormente ribadiscono quanto sopra riassunto.

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, ritenendo che per evitare la decadenza biennale pretesa dall'Ufficio sia stato sufficiente indicare in dichiarazione dei redditi il credito d'imposta, nonché l'aver barrato la relativa casella nel quadro RX. Sicché per tempo l'Ufficio è stato informato sia della cessazione dell'attività che della volontà di chiederne il rimborso; e quindi l'Ufficio avrebbe potuto, e nei termini, svolgere la verifica necessaria ad accertare la fondatezza del credito. Verificato il credito, non vi è ragione per non consentire l'operatività dell'art. 2946 codice civile, non essendo necessario, per come statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10428 del 12 maggio 2011), alcun altro adempimento, quale l'istanza a mezzo del modello VR per

come pretenderebbe l'Ufficio. Invero dimenticando che si è in presenza di credito conseguente a deduzione Iva ordinaria e non ad errato versamento.

In buona sostanza, una volta comunicata la cessazione dell'attività e segnalata la volontà di ottenere il rimborso a mezzo dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, al contribuente non rimane che attendere che l'Ufficio espleti il potere - dovere di sottoporre a controllo generale la fondatezza del credito, apportando eventualmente le proprie rettifiche o i recuperi risultanti dall'attività di verifica in parola. Nella fattispecie non pare che l'Ufficio abbia espletato alcuna attività, sicché il credito si deve considerare consolidato e pertanto l'Amministrazione Fiscale è tenuta ad eseguirne il rimborso, avendo il creditore reclamato il pagamento entro i termini prescrizione ordinari.

In coerenza con quanto statuito dalla Suprema Corte, si può pertanto affermare che la indicazione nel quadro VX del credito Iva maturato dall'impresa, "che abbia in quell'anno anche cessato la propria attività, equivale a istanza di rimborso idonea ad impedire ogni decadenza della contribuente in ordine all'esercizio del relativo diritto, e a determinare l'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su di essa". In ogni caso, la richiesta di rimborso fondata su una delle ipotesi previste dall'art. 30, co. 2, D.p.r. 633/72 non è soggetta al termine biennale di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/92, ma alla sola prescrizione ordinaria decennale, con l'ulteriore precisazione che detto primo termine decorre da quando si è consolidato il diritto al rimborso, ovvero decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento. Ricordando che, decorso questo termine, il credito diventa esigibile nei successivi tre mesi e quindi il computo del decennio, nell'inerzia dell'Ufficio, decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale.

In considerazione di contrastanti pronunciamenti giurisprudenziali in materia, la Commissione ritiene sussistano le condizioni per poter disporre la compensazione delle spese di giudizio.

#### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.